

Codice DB1410

D.D. 17 ottobre 2014, n. 2865

Autorizzazione a Concessione Breve per interventi di manutenzione idraulica consistenti nel taglio di piante senescenti in alveo e sulle sponde del Fiume Bormida nel Comune di Cortemilia. Richiedente: Comune di CORTEMILIA (Cn)

Premesso

- che in data 01/09/2014 con integrazioni del 07/10/2014 con nota protocollata al n. 50657/DB1410 il Comune di CORTEMILIA con sede in Corso Einaudi n. 1, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per interventi di manutenzione idraulica consistenti nel taglio di piante senescenti in alveo e sulle sponde del Fiume Bormida nel Comune di Cortemilia;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali nei quali sono evidenziate le zone interessate dagli interventi richiesti;
- che, trattandosi di interventi eseguiti da Ente Pubblico, non si dà corso alla procedura di pubblicazione;

Considerato

- che, a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento, per la parte di competenza di questo Ufficio ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua Fiume Bormida ed in relazione alla normativa regionale forestale vigente (R.R. n. 8/R DEL 20/09/2011 e s.m.i) i lavori richiesti risultano inquadrabili nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis;
- che, in base all'art. 23 della L.R. n. 5/2012, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011;

Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare il Comune di CORTEMILIA con sede in Corso Einaudi n. 1, ad eseguire gli interventi di manutenzione idraulica richiesti nell'area individuata negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli articoli 37 e 37 bis del Regolamento nonché delle seguenti prescrizioni:

- TRATTI IN CORRISPONDENZA DEI PONTI (ALVEO INCISO – SPONDA – PRIMI 10 M. DAL CIGLIO DI SPONDA): Nei tratti in corrispondenza dei ponti, per una fascia di m. 50,00 a monte ed a valle dei medesimi, potrà essere autorizzato un taglio con ceduzione anche senza il rilascio di matricine. Tuttavia sulla parte di sponda non raggiungibile dalla piena ordinaria, e nella fascia dei primi 10 m dal ciglio superiore, si dovrà assicurare la conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed il mantenimento delle specie arboree esistenti in buone condizioni di stabilità;

- TRATTI RIMANENTI (ALVEO INCISO – SPONDA - PRIMI 10 M. DAL CIGLIO DI SPONDA): Nei tratti al di fuori di quelli indicati al punto precedente, potrà essere autorizzato un taglio ceduo, senza rilascio di matricine, solamente per la vegetazione presente all'interno dell'alveo attivo (dove scorre l'acqua in regime normale). Sulla sponda dell'alveo inciso e nella fascia di pertinenza dei 10 m potrà essere autorizzato il taglio volto ad eliminare le sole piante instabili poiché fortemente pendenti, morte o deperenti, erose al piede che presentano un alto rischio di schianto o fluitazione in caso di piena;

2) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Comune richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

3) Il Comune richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno).

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Mauro Forno